

## FOTOVOLTAICO: UNA RISORSA PER LE IMPRESE


Data l'esigenza, ormai globale, di proteggere l'ambiente e la necessità di sperimentare sistemi di produzione energetica alternativi si è sviluppata, negli ultimi anni, una legislazione destinata ad incentivare la produzione di energia pulita da tutte quelle fonti, solare, fotovoltaico, biomasse, che non utilizzano combustibili inquinanti quali carbone e idrocarburi.

La presente informativa si occuperà esclusivamente della incentivazione per la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica.

Beneficiari delle agevolazioni possono essere:

- ➔ le persone fisiche
- ➔ le persone giuridiche
- ➔ i soggetti pubblici
- ➔ i condomini di unità abitative e/o edifici.

Tali soggetti ricoprono la qualifica di "**responsabile dell'impianto**" ovvero di soggetto che ha il diritto a richiedere gli incentivi.



L'art.7 del D.Lgs. n.387/03 disciplina il Conto Energia, prevedendo alla lett.d) del co.2:

- ➔ *"una specifica tariffa incentivante, di importo decrescente e di durata tale da garantire una equa remunerazione dei costi di investimento e di esercizio".*

Tale incentivazione è stata disciplinata da una serie di decreti, da ultimo il D.M. del 19/02/07.


Vale la pena sottolineare come oggetto dell'incentivo non sia la realizzazione dell'impianto fotovoltaico, ma lo sfruttamento di esso e quindi la produzione di energia pulita.

L'investimento verrà recuperato solo nel tempo attraverso l'incasso della tariffa incentivante, erogata normalmente per 20 anni dalla data di entrata in funzione dell'impianto, in quote costanti per l'intero periodo con tariffazione (misura dell'incentivo) che varia di anno in anno.

In particolare, le tariffe relative agli ultimi anni sono andate riducendosi con una decurtazione del 2%; le tariffe 2008 erano maggiori, in termini di €/KWH, di quelle del 2009, queste ultime erano più elevate rispetto a quelle previste per il 2010. È presumibile che queste saranno superiori a quelle previste per il 2011 con l'ovvia conseguenza che per ottenere il maggiore risultato sarebbe opportuno attivarsi il prima possibile per usufruire dell'incentivo.

La tariffa spettante agli impianti entrati in funzione a partire dal 1° gennaio 2010 è la seguente:

Potenza P (kW)	Tipo Impianto fotovoltaico		
	Non integrato	Parzialmente integrato	Integrato
$1 \leq P \leq 3$	0,384	0,422	0,470
$3 < P \leq 20$	0,365	0,403	0,442
$P > 20$	0,346	0,384	0,422



Per impianto non integrato deve intendersi, invece, quello con moduli installati al suolo, ovvero ubicati sugli elementi di arredo urbano e viario, su facciate esterne di edifici, fabbricati, strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione **con modalità differenti rispetto a quelle degli impianti integrati e parzialmente integrati.**

Per usufruire dell'incentivo è fatto obbligo al soggetto responsabile dell'impianto fotovoltaico di far pervenire apposita domanda al GSE (Gestore dei servizi elettrici - è il soggetto attuatore del programma di incentivazione alla produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica), entro 60 giorni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto, pena la mancata ammissione alla fruizione dell'incentivo stesso.

Per entrata in esercizio dell'impianto deve intendersi la prima data utile a decorrere dalla quale:

- ▶ l'impianto sia collegato in parallelo alla rete elettrica;
- ▶ risultino installati tutti i contatori per la contabilizzazione dell'energia elettrica prodotta, ceduta o scambiata;
- ▶ risultino in essere i contratti di scambio o cessione;
- ▶ siano assolti gli obblighi relativi all'accesso alla rete.

Tale richiesta deve essere corredata di tutti i documenti previsti dalla delibera 90/07 della AEEG (Autorità per l'energia elettrica e il Gas) e può essere presentata a mano, corriere, posta o per raccomandata.

Il GSE esaminata la documentazione e, posto che non necessitino integrazioni, comunica al soggetto responsabile l'incentivo attribuito all'impianto nel termine di 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

La tariffa incentivante percepita nell'esercizio di impresa, come risulta dalla C.M. n.46/E/07, è da considerarsi un contributo in conto esercizio rilevando, quindi, sia ai fini delle imposte dirette che Irap.

Per ciò che attiene all'Iva, la medesima circolare specifica che la tariffa "sfugge" dal campo di applicazione dell'imposta (art.2, co.3, lett.a, DPR n.633/72).

La C.M. n.46/E specifica, inoltre, che il contributo che verrà erogato dal Gestore dovrà essere assoggettato ad una ritenuta a titolo di acconto pari al 4% in applicazione del disposto dell'art.28, co.2, del DPR n.600/73.

Recentemente, con la R.M. n.3/E del 26 gennaio 2010, l'Agenzia delle Entrate ha specificato che il Conto Energia non è compatibile con la detrazione del 55% richiedibile per l'installazione dei pannelli solari fotovoltaici.


Abbiamo già detto che lo sfruttamento dell'energia prodotta non si esaurisce con il Conto Energia. Essa può essere utilizzata in parte per il proprio consumo (autoconsumo) con il vantaggio di conseguire un risparmio pari alla quantità di energia elettrica che non verrà più acquistata dalla rete. L'eventuale parte di energia prodotta e non autoconsumata può essere ceduta, indirettamente, con la stipula di una convenzione con il Gestore per il ritiro "dedicato", ovvero direttamente attraverso la vendita in borsa oppure ad un grossista.

### La vendita indiretta è da ritenersi la scelta consigliabile

sia per la maggiore semplicità di gestione dell'iter di cessione;

sia per la maggiore competitività dei prezzi minimi garantiti rispetto a quelli di mercato.

Infine si può scegliere lo "scambio sul posto", meccanismo che permette di immettere in rete l'energia prodotta e non consumata per poi prelevarla in un momento successivo in cui se ne abbia bisogno. In dettaglio:



L'avvio dello "scambio sul posto" prevede la presentazione di un'istanza al GSE e la gestione di una serie di fasi successive di natura tecnica, amministrativa ed economica per la gestione delle quali lo studio si rende disponibile.

I ricavi derivanti dalla cessione dell'energia sono considerati dei componenti positivi di reddito e come tali sconteranno le imposte dirette (Irap compresa); gli stessi saranno, inoltre, soggetti ad applicazione dell'Iva con la conseguenza che il cedente dovrà porre in essere tutti gli adempimenti connessi all'applicazione di tale tributo.

Quanto al "contributo in conto scambio", anche esso rappresenterà un componente positivo di reddito che sconterà le imposte dirette e, diversamente dal Conto Energia, sarà assoggettato ad Iva (R.M. n.13/09).

È importante in ultimo precisare che per l'impresa l'impianto fotovoltaico costituisce bene strumentale e che il relativo ammortamento sarà deducibile (come, peraltro, l'Iva versata all'atto della costruzione o acquisto).